



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria

N. 63 Reg. Delib.

del 20-12-2023

OGGETTO:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19/08/2016 NR. 175 - APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventitre** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **18:00**, nella sala Consiliare presso il Municipio, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione del presente punto all'Ordine del Giorno risultano:

Grison Roberto	P	Quinto Carlo	P
Calabria Lorenzo	P	Prati Chiara	P
Fedeli Anna	P	Dal Pez Cristian	P
Dalle Pezze Gianfranco	P	Mignolli Fabrizio	P
Montanari Renzo	P	Dalle Pezze Andrea	P
Signorini Daniela	P	Bonaldi Damiano	P
Pecirep Emma	P	Antolini Chiara	P
Avesani Alberto	A	Fedrigio Zeno	P
Gisaldi Nereo	P		

Presenti 16 Assenti 1

Assessori:

Quintarelli Bruno	A
Righetti Franca	P
Coeli Camilla	A
Saturni Giulio	P
Mignolli Luca	P

Assiste all'adunanza Dott.ssa Todeschini Giuliana nella sua qualità di SEGRETARIO GENERALE che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Dalle Pezze Gianfranco nella sua qualità di PRESIDENTE dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

AREA CONTABILE

Settore di Programmazione Finanziaria

Servizio Contabilità e Bilancio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19/08/2016 NR. 175 - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazioni di Consiglio comunale n. 50/2000, n. 64/2000, n. 71/2000, n. 81/2000, n. 59/2009 e n. 45/2013;
- Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 27/02/2003 e successivamente modificato con Deliberazioni di Consiglio comunale n. 60 del 27/07/2009, n. 46 del 29/07/2013 e n. 21 dell'08/07/2015;
- il Regolamento di Contabilità, adottato con Deliberazione Consiliare n. 74 del 23/12/2022;
- la Deliberazione Consiliare n. 73 del 23/12/2022 ad oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione relativo al triennio 2023/2025, del Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - e degli allegati;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 19/01/2023 ad oggetto: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione. Assegnazione risorse finanziarie - triennio 2023/2025 - art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 29/06/2023 ad oggetto: Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, ai sensi dell'art. 6 D.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.m. 30 giugno 2022, n. 132;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 02/04/2015, successivamente modificato con deliberazioni della Giunta comunale n. 57 del 12/04/2016, n. 87 del 18/07/2017, n. 37 dell'08/03/2018, n. 84 del 12/06/2018, n. 75 del 16/07/2020 e n. 23 del 04/03/2021;
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 10/02/2020 di approvazione del Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali - adottato a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e aggiornato al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Richiamato il Decreto Sindacale R.G. n. 17 del 06/12/2023 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione del Settore Programmazione Finanziaria, a decorrere dal 07/12/2023 e fino al 06/03/2024, alla dipendente a tempo indeterminato del Comune di San Pietro In Cariano (VR) dott.ssa Nadia Marastoni, appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera e), del Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che affida al Consiglio comunale la competenza in materia di *“organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”*;

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse, ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

Richiamato in particolare:

- l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dall'articolo 4 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (ai sensi dell'articolo 26, comma 12-quinquies del Testo unico delle società partecipate, fino al 31/12/2018 tale requisito è dimezzato a 500.000 euro);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

Ricordato che la revisione periodica ordinaria delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 26, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2022, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

Dato atto che in data 23 Novembre 2018 sono state rese note le linee guida condivise dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Corte dei Conti per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni in scadenza il 31 Dicembre di ogni anno, aggiornate il 20 Novembre 2019 con l'introduzione della relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione periodica al 31 dicembre dell'anno precedente;

Ricordato che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria. Si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 28.10.2015, avente ad oggetto "PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 COMMI 611 E 612 LEGGE 190/2014)", con cui è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, in relazione alle partecipazioni societarie detenute, con le seguenti precisazioni:
 1. la Società Acque Veronesi S.c.a.r.l. non rientrava tra i casi citati dal comma 611 della Legge di Stabilità 2015, con riferimento alla lettera a) in quanto trattasi di società consortile e come tale costituisce una organizzazione comune per lo svolgimento di servizi (Servizio Idrico Integrato) a favore degli enti che direttamente o indirettamente la partecipano senza finalità di lucro; alla lettera b) il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri, da un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci e due supplenti. L'organico è composto di n.279 dipendenti; alla lettera c) e d) Acque Veronesi S.c.a.r.l. ha quale scopo quello di ottenere l'affidamento in via diretta della gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese;
 2. la partecipazione ai Consorzi e agli Ambiti Territoriali Ottimali, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non erano oggetto del Piano di razionalizzazione;
 3. il Comune di Negrar, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 14.09.2006, aveva aderito come Socio cooperatore alla Valpolicella Servizi Cooperativa sociale a responsabilità limitata, versando una quota di partecipazione di € 100,00;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 20/2017 con cui veniva autorizzata la dismissione della partecipazione societaria detenuta nella Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi s.r.l. in quanto la Cooperativa rientrava tra i casi citati dal comma 611 della Legge di Stabilità 2015 con riferimento alla lettera a);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 91/2018 con cui si è preso atto dell'avvenuta dismissione della partecipazione societaria detenuta nella Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi s.r.l.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33/2020 con cui è stato approvato il recesso dal Consorzio intercomunale soggiorni climatici di Verona a far data dal 01.01.2021;

Tenuto conto che il suddetto piano approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 49/2015 è stato attuato in ogni sua parte e non risulta la necessità di alcun adeguamento periodico;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 20.07.2023, con cui sono stati individuati, per l'esercizio 2022 gli enti strumentali controllati o partecipati e le società controllate che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica di questo Comune, aggiornandone, ove necessario, le quote di partecipazione;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Dato atto che, in riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2022, gli adempimenti a carico delle amministrazioni previsti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica si integrano con quelli stabiliti dall'art. 17 del D.L. n. 90/2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del Tesoro e condivisa con la Corte dei Conti;

Visto l'esito della ricognizione e piano di razionalizzazione degli organismi partecipati, effettuata in conformità alle linee guida del Mef, di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, dalla quale risulta nel dettaglio che le partecipazioni detenute non necessitano di alcuna razionalizzazione;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.O.E.L.) e s.m.i.;

Acquisiti sulla presente proposta i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- l'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento" e precisato che la motivazione del presente provvedimento consiste nel predisporre secondo l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. entro il 31 dicembre di ogni anno un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni dirette o indirette e ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Dato atto che:

- il pubblico interesse perseguito nel caso specifico consiste nel rispetto dell'adempimento relativo alla revisione periodica delle partecipazioni dell'ente entro i termini di legge (approvazione da parte del Consiglio Comunale entro il 31/12/2022, salvo ulteriori proroghe di legge);
- il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis 1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché viene confermato il Piano di razionalizzazione delle partecipate;

- sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportati in allegato;

Tutto ciò premesso;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di approvare l'esito della ricognizione e piano di razionalizzazione degli organismi partecipati al 31/12/2022, che non prevede alcuna razionalizzazione, di cui all'allegato A) alla presente deliberazione;
3. di inviare copia della presente deliberazione al MEF secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto Legge 24 giugno 2014 nr. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del portale tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>, ferma restando la comunicazione alle competenti Sezioni della Corte dei Conti;
4. di comunicare l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27.02.2003 e successivamente modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 60 del 27.07.2009, n. 46 del 29.07.2013 e n. 21 dell'08.07.2015;
5. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sull'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nelle sottosezioni di 1° e di 2° livello Provvedimenti/ambito "provvedimenti organo indirizzo politico" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 relativo al Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
6. di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000 al fine di consentire il rispetto della disposizione dell'art.26 comma 11 del D. Lgs.175/2016;

ALLEGATI:

Allegato A) società partecipate RELAZIONE – Comune di Negrar di Valpolicella.

COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19/08/2016 NR. 175 – APPROVAZIONE.

Al momento della trattazione del punto n. 4 all'Ordine del Giorno risultano:

Consiglieri assenti: n. 1 (Avesani)

Consiglieri presenti: n. 16

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del Presidente, che presenta il punto n. 4 all'ordine del giorno avente ad oggetto **“RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19/08/2016 NR. 175 - APPROVAZIONE”**;

Uditi gli interventi, che si riportano di seguito:

PRESIDENTE

PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO: “RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D. LGS. 19/08/2016 NR. 175 – APPROVAZIONE”. PRESENTA IL SINDACO. PREGO.

SINDACO

ANCHE QUESTA, COME SOLITAMENTE AVVIENE ALLA FINE DELL'ANNO, PREVEDE UNA RICOGNIZIONE DELLE NOSTRE PARTECIPATE PUBBLICHE, POI LO VEDIAMO ANCHE IN SEDE DI DELIBERA DEL BILANCIO FINALE DOVE, CON MAGGIOR CHIAREZZA ANCORA, SI SPIEGANO E SI DETTAGLIANO LE NOSTRE PARTECIPATE CHE ORMAI CONOSCIAMO TUTTI ESSERE ACQUE VERONESI, IL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE ATO VERONESE, ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO CHE GOVERNA ANCHE ACQUE VERONESI, IL CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD PER QUANTO RIGUARDA IL TEMA DEI RIFIUTI E IL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE. IN QUESTA PROPOSTA DI DELIBERA VIENE IN PARTICOLARE EVIDENZIATO UN PASSAGGIO ABBASTANZA SIGNIFICATIVO CHE RICONFERMA CIÒ CHE ERA GIÀ STATO ESPlicitATO E SPIEGATO LO SCORSO ANNO: ACQUE VERONESI, COME PARTECIPATA DEL SERVIZIO, HA COME SOTTO PARTECIPATA UNA SCARL CHE È VIVERACQUA, QUINDI PER NOI DIVENTA UNA PARTECIPATA IN TERMINI INDIRETTI ESSENDO UNA SOCIETÀ CHE VIENE GESTITA DA ACQUE VERONESI.

PRESIDENTE

GRAZIE SINDACO. OSSERVAZIONI? MIGNOLLI, PREGO.

MIGNOLLI, LEGA LIGA VENETA

ALLORA, IN QUELLA SOCIETÀ CHE È CONTROLLATA DA ACQUE VERONESI, ENTRIAMO CON LA PARTECIPAZIONE SEMPRE DEL 2% ANCHE NOI, SIA L'UNA CHE L'ALTRA? AL 4 O SEMPRE COL 2?

SINDACO

NO, HAI RAGIONE, ACQUE VERONESI ABBIAMO UNA PARTECIPAZIONE DI 2,22%, INVECE PER QUANTO RIGUARDA VIVERACQUA ABBIAMO LO 0,39%. C'È NEL DOCUMENTO COMUNQUE, NON SO CHE TIPO DI RIPARTIZIONE VENGA FATTA, IN FUNZIONE DI QUALE PRINCIPIO O MODALITÀ.

PRESIDENTE

ALTRE OSSERVAZIONI? NESSUNA OSSERVAZIONE. METTO AI VOTI PUNTO 4, ALL'ORDINE DEL GIORNO: "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 NR. 175 – APPROVAZIONE".

FAVOREVOLI?

CONTRARI? NESSUNO

ASTENUTI? NESSUNO

UNANIMITÀ. QUI ABBIAMO BISOGNO DELL'IMMEDIATA ESECUTIVITÀ.

FAVOREVOLI?

CONTRARI? NESSUNO

ASTENUTI? NESSUNO

UNANIMITÀ. IL CONSIGLIO APPROVA.

Dato atto che la discussione e gli interventi vengono trascritti da Valpolicella Servizi – Società Cooperativa Sociale di Negrar di Valpolicella (VR) – sulla base della registrazione effettuata durante la seduta consiliare, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali):

- dalla Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria e del Settore Tributi, dott.ssa Nadia Marastoni, in data 12/12/2023, che attesta la regolarità tecnica;
- dalla Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria e del Settore Tributi, dott.ssa Nadia Marastoni, in data 12/12/2023, che attesta la regolarità contabile;

Richiamate le disposizioni di cui agli artt. 42 e 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che la **votazione della proposta di deliberazione in oggetto**, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 16, contrari: nessuno, astenuti: nessuno, espressi da n. 16 Consiglieri presenti e votanti; UNANIMITÀ.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui alla premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;
2. Di dare atto che costituisce allegato del presente verbale:
 - Allegato A) società partecipate RELAZIONE – Comune di Negrar di Valpolicella;
3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, sul sito internet dell'Ente: www.comunenegrar.it;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento anche nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
6. Di dare atto che l’obbligo dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione “Privacy”.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Presidente, che **data l’urgenza pone in votazione l’immediata eseguibilità del presente provvedimento**, a seguito di votazione separata e palese che ha ottenuto il seguente esito: **voti favorevoli: n. 16, contrari: nessuno, astenuti: nessuno, espressi da n. 16 Consiglieri presenti e votanti; UNANIMITÀ;**

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi di quanto disposto dall’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO DELLA PROPOSTA

***RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20,
D.LGS. 19/08/2016 NR. 175 - APPROVAZIONE***

Il Responsabile del procedimento
MANTOVANI BARBARA

Il proponente
Grison Roberto

***Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 75 del 04-12-2023
ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267***

OGGETTO DELLA PROPOSTA

***RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20,
D.LGS. 19/08/2016 NR. 175 - APPROVAZIONE***

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

Favorevole

Negrar di Valpolicella, 12-12-2023

Il Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria
Nadia Marastoni

*Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 75 del 04-12-2023
ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267*

OGGETTO DELLA PROPOSTA

***RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20,
D.LGS. 19/08/2016 NR. 175 - APPROVAZIONE***

Letto, approvato e sottoscritto.

PRESIDENTE
Dalle Pezze Gianfranco

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Todeschini Giuliana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio dal giorno
al

Il Responsabile della pubblicazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'incaricato del Servizio Segreteria

NOTE DELLA DELIBERAZIONE